



Città di Cuneo
Settore Socio Educativo

**LINEE DI AZIONE E DI RAPPORTO TRA IL COMUNE DI CUNEO
E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE
PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEI DIVERSABILI**

- *L'art. 2, comma 1° e seguenti della legge 104/1992, prevedono il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni con handicap, da realizzarsi in varie forme anche con l'apporto degli Enti Locali;*
- *La legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, nel disciplinare gli interventi che rendono effettivo il diritto allo studio, pone parimenti particolare riguardo all'accesso, alla frequenza e alla integrazione scolastica degli alunni di cui sopra;*
- *Nella logica delle normative in precedenza citate, l'integrazione scolastica si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-ambientali, culturali, ricreativi, sportivi anche mediante la stipula di accordi di programma, da tempo in atto sul territorio comunale;*
- *Il Comune di Cuneo da sempre concorre in varie forme ad assicurare tale diritto; con le linee di azione sotto articolate, condivise da anni con le autonomie scolastiche e verificate nella loro efficacia/efficienza, si intende proseguire, oltre alla scadenza dell'attuale analogo accordo fissato al termine dell'anno scolastico 2013/14, l'impegno per un armonico processo di crescita, di equilibrio, di impiego delle risorse del territorio, di valorizzazione dell'autonomia scolastica in modo da rispondere alle esigenze dei soggetti inseriti.*

- L'articolato che segue ricalca dunque per grandi linee i concetti espressi nell'accordo precedente, consolidandone la positiva ricaduta per un quinquennio.

Ciò premesso, tra il Comune di Cuneo e le Autonomie scolastiche interessate: Scuole Statali e Paritarie dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado (mentre per la Scuola Secondaria di Secondo Grado la competenza è dell'Amministrazione Provinciale) si adotta quanto segue.

ARTICOLO 1 – GENERALITÀ

Il Comune di Cuneo assicura agli alunni e agli studenti delle scuole statali e paritarie aventi diritto all'istruzione, negli ambiti delle competenze dell'Ente Locale e delle proprie risorse, interventi per l'assistenza e l'autonomia agli alunni portatori di handicap rapportati alle diagnosi funzionali, ai profili dinamici funzionali e ai piani educativi Individualizzati.

L'assistenza per l'autonomia è garantita dal Comune mediante:

- a) personale educativo dipendente dal Comune di Cuneo;
- b) sostegno economico ad azioni direttamente svolte da parte dell'autonomia scolastica;
- c) forme coordinate di intervento espresse attraverso entrambe le modalità precedenti.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

L'intervento del Comune di Cuneo si realizza nei confronti degli alunni con handicap che, aventi il diritto in base alle competenze attribuite ai Comuni e al programma provinciale degli interventi redatto a norma della L.R. 28/2007, siano:

- residenti in Cuneo;
- in possesso dell'allegato di assistenza di base e specialistica

redatto dalla Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di competenza;

- inseriti in un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) a carattere socio-educativo da parte della scuola di frequenza.

Previo specifici accordi con il relativo comune, gli interventi possono essere indirizzati anche a soggetti non residenti.

ARTICOLO 3 –PIANO ANNUALE DI INTERVENTO

Il Comune risponde alle richieste e alle segnalazioni delle esigenze che gli Istituti Scolastici inoltreranno entro il 30 giugno per l'anno scolastico successivo, tramite schede *rilevazione alunni con disabilità per assistenza alle autonomie complete* dell'allegato di assistenza di base e specialistica di cui all'art.2, adottando una delle soluzioni contemplate all'articolo 1, eventualmente concertando con le scuole modalità atte a raggiungere la migliore efficacia degli interventi, elaborando un progetto nei termini seguenti.

Prioritariamente, entro l'avvio dell'anno scolastico, viene elaborato un progetto di intervento indirizzato agli alunni con sostegno di personale insegnante assegnato dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

In esito alle risorse disponibili e nell'ordine di priorità dettato dalla gravità dei casi, il progetto può essere esteso a favore di altri alunni — aventi le caratteristiche di cui al 1° comma — con autonomia compromessa non oggetto di altri interventi.

Le eventuali economie riscontrabili ad avvenuta definizione del piano annuale secondo i due precedenti commi potranno essere impiegate o in piani integrativi o, previo concertazione tra le parti, per progetti di inserimento di altre marginalità che comunque soddisfino i requisiti di

residenza e di inserimento in un progetto educativo individualizzato.

Le scuole si impegnano a perseguire ogni altra possibilità d'intervento e di sostegno contemplata da bandi/percorsi/iniziativa poste in essere da altri soggetti. In tal caso il Piano potrà essere adeguato in itinere anche in relazione alla non partecipazione della scuola all'opportunità offerta.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DEL PIANO ANNUALE

Il piano annuale di intervento, inteso come frequenza del soggetto a 33 settimane di attività didattica (35 per i frequentanti la scuola dell'Infanzia), è ricondotto in un monte ore settimanale per ciascun caso che rispetta i requisiti indicati all'art. 2. La valutazione tiene conto, in ordine di priorità e in relazione alle risorse disponibili, dei seguenti elementi:

- a) analisi della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale (livello di assistenza specialistica necessari);
- b) presenza dell'insegnante di sostegno e orario attribuito;
- c) disponibilità di personale ausiliario statale per l'assistenza di base.

Il piano annuale di intervento sarà condiviso in un tavolo di lavoro con l'Ufficio Scolastico Territoriale.

Il monte ore stabilito non può essere aumentato in itinere, se non per straordinarie esigenze da valutare congiuntamente alla scuola.

Il monte ore assicurabile da parte del Comune di Cuneo può giungere sino alla copertura dell'orario di inserimento del singolo caso, non può tuttavia superare la quantità totale delle ore, ovvero delle risorse economiche, messe a disposizione da parte dell'Ufficio

Scolastico Territoriale, nel suo complesso, all'intera autonomia scolastica.

In ogni caso viene valutata la possibilità di compresenza di due o più soggetti nella medesima sezione o nucleo didattico, con conseguenti adeguamenti del monte ore.

Il Comune riduce l'orario del proprio personale in caso di assenza dell'alunno; parimenti non viene riconosciuto a consuntivo il trasferimento per periodi prolungati e continuativi di assenza pari o superiori a giorni quindici di calendario.

E' data facoltà di inserire nel piano annuale risorse di minima entità destinate quale "fondo di salvaguardia" a consentire la sostituzione/supplenza in interventi espressi secondo la lettera a) dell'art. 1, 2° comma con interventi temporanei da concordarsi di volta in volta col Comune.

ARTICOLO 5 – ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA SVOLTA DA OPERATORI COMUNALI

Gli operatori assegnati a sensi della lettera a) dell'art.1 dipendono dal Comune di Cuneo ed operano nell'ambito della progettualità concertata tra tutti gli attori del sistema locale.

ARTICOLO 6 – ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA SVOLTA DALLA SCUOLA

Qualora si renda necessario il ricorso alla soluzione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) , la scuola può affidare il servizio a operatori esterni, ad associazioni, ecc. oppure avvalersi di proprio personale docente.

In tal caso, il Comune di Cuneo determina, con riferimento al piano annuale di cui all'articolo 4, un trasferimento finanziario per l'anno scolastico valorizzato nell'entità massima oraria di € 15,18. L'importo orario viene incrementato annualmente a decorrere dal 1 settembre 2015 per una percentuale pari all'incremento ISTAT registrato nel periodo luglio anno precedente /luglio anno in corso, arrotondati al decimo inferiore.

Il trasferimento di cui sopra ha vincolo di destinazione specifica ed è invalicabile; può essere ridotto in relazione a elementi oggettivi di spesa già noti alla scuola al momento di elaborazione del piano annuale.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il Comune di Cuneo formula un piano preventivo di trasferimento delle somme, assume il relativo impegno di spesa per l'anno scolastico, lo notifica alla scuola, ed eroga un acconto pari al 30 per cento della somma spettante a ciascuna autonomia scolastica entro il 15 ottobre.

Il 50 per cento della somma è erogato entro il 28 febbraio quale secondo acconto; entro il 15 luglio le scuole rassegnano un rendiconto tecnico ed economico circa la spesa sostenuta nei limiti del piano annuale d'intervento. Le somme non utilizzate verranno detratte dal saldo finale.

Il saldo avviene sulla scorta delle risultanze a rendiconto che conterrà:

- monte ore effettivo utilizzato con finanziamento del comune;
- eventuale economia effettuata sulla somma oraria in virtù di

accordi più favorevoli;

- eventuali economie ascrivibili all'impiego di altre fonti di finanziamento.

Non verranno considerati a carico del Comune: oneri per materiali, sussidi, attrezzature; interventi ascrivibili a competenze istituzionali estranee a quelle comunali; oneri di mera gestione e ogni altro onere non contemplato al comma precedente.

E' data facoltà alla scuola di intervenire, ad integrazione del trasferimento comunale e nel caso di insufficienza dello stesso, con altre risorse vincolate oppure attingendo alle risorse ordinarie destinate dal Comune di Cuneo all'assistenza scolastica a norma della L.R. 28/2007.

Differenti condizioni possono essere di volta in volta stabilite con la scuola nel caso in cui vengano destinate da terzi al Comune somme vincolate alla realizzazione di più particolari progetti.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune in ordine alla modalità di gestione da parte della scuola dei profili assicurativi, previdenziali e giuslavoristici degli operatori incaricati e dei prestatori d'opera, restando il Comune estraneo ad ogni e qualsiasi rapporto o controversia che dovesse sorgere con i medesimi.

Fa carico alla Scuola, secondo il rispettivo ordinamento, ogni e qualsiasi adempimento inerente l'applicazione di norme fiscali, finanziarie nonché delle norme riferibili all'osservanza degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori), al D.Lgs. 4 marzo 2014, n.39 (abusi

su minori e pedofilia) ed ogni altra norma emanata o emananda relativamente al campo di azione di cui al presente protocollo.

ARTICOLO 8 – DURATA

Le presenti linee di azione hanno durata dall'anno scolastico 2014/2015 sino alla conclusione dell'anno scolastico 2018/2019. Il Comune si impegna a verificare con le scuole i risultati delle linee adottate anche in vista di eventuale loro continuità.